

LISA\SERVIZI

sicurezza, uomo, ambiente.

Formazione in ambito Sicurezza

Facciamo chiarezza

White paper

Revisione numero 4 del 09/04/2021





INDICE

Prefazione	5
1. La formazione per tutta la vita	6
1.1. Credito formativo permanente	7
1.2. Formazione scaduta. Che fare?	7
1.3. L'aggiornamento degli RSPP	7
1.4. L'aggiornamento dei formatori	8
2. La verifica dell'efficacia della formazione in giurisprudenza	8
3. Differenze pratiche tra informazione, formazione e addestramento	9
3.1. Informazione	9
3.2. Formazione	10
3.3. Addestramento	11
3.4. Chi può fare l'addestratore	11
4. La formazione è legata all'ATECO?	13
5. La formazione dei neo assunti	13
6. Differenze tra on line ed e-learning	14
6.1. Possiamo farci in casa un corso in e-learning?	15
6.2. Posso fare un corso carrelli o antincendio on Line?	15
7. La questione attestati	16
7.1. Anomalie del mercato in materia di attestati	16
7.2. Contenuti minimi degli attestati	17
7.3. Cosa guardare in un attestato di un fornitore	17
7.4. Al licenziamento bisogna consegnare o meno gli attestati?	18
7.5. Mutuo riconoscimento di attestati di Regioni diverse	18
7.6. Il fascicolo del corso va mantenuto per 10 anni	18
7.7. Fascicolo del corso e GDPR	18
8. Le sanzioni per mancata formazione	19
8.1. Le sanzioni nel D.lgs 81/08	19
8.2. La colpa organizzativa nel D.lgs 231/01	19
8.3. Falso in atto pubblico e truffa	20
9. La collaborazione con gli organismi bilaterali e paritetici è proprio necessaria?	20
10. Requisiti degli enti di formazione e dei docenti	21
10.1. Requisiti del soggetto formatore	21
10.2. Requisiti dei docenti	23

11.	La formazione in periodo covid	27
11.1.	Si può fare la formazione in presenza? Anche in zona rossa?	29
11.2.	La formazione in modalità a distanza sincrona	29
11.3.	La ripresa della formazione in presenza con protocollo anti contagio	33
12.	La formazione relativa alle attrezzature pericolose	38
12.1.	E' obbligatorio conseguire il patentino?	39
12.2.	Chi può fare i corsi relativi alle attrezzature pericolose?	39
12.3.	Quante ore di corso devo fare?	39
12.4.	Il corso è già scaduto. Cosa devo fare?	39
12.5.	Che corsi devo fare per le attrezzature del comma 4?	39
12.6.	Il corso di aggiornamento per preposti vale anche come aggiornamento lavoratori?	40
12.7.	Allegato sintesi accordo 22/2/2012	41

Prefazione

In questi 25 anni di attività come consulente e formatore, mi sono reso conto che tanti miei colleghi RSPP, consulenti e soprattutto responsabili della formazione aziendale, non conoscono bene gli obblighi della formazione.

Spesso gli errori commessi richiedono per la loro correzione, il rifacimento di parte della formazione effettuata con un inutile aggravio di costi. In altri casi invece le aziende, inconsapevolmente, rischiano pesanti sanzioni amministrative e penali.

Dare retta a soggetti non qualificati può essere un errore costoso.

Questo documento rappresenta la posizione ufficiale di Lisa Servizi nei riguardi della formazione in ambito salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

E' stato scritto cercando di rispondere ai quesiti che spesso ci vengono rivolti, cercando nei limiti del possibile di utilizzare un linguaggio semplice.

Spero di esserci riuscito.

I feedback anche se critici, sono ben accetti. Contribuiscono al miglioramento.

Buona lettura.

Ing. Riccardo Borghetto

1. La formazione per tutta la vita

Alcuni decenni fa, bastava il titolo di studio per vivere di rendita una vita.

Non avevi alcuna necessità di aggiornamento.

Ora non è più così. La velocità con cui cambia il mondo e la tecnologia richiede un aggiornamento continuo, per tutta la vita.

Si parla infatti di lifelong learning (o apprendimento permanente o apprendimento continuo) cioè un processo individuale intenzionale che mira all'acquisizione di ruoli e competenze e che comporta un cambiamento relativamente stabile nel tempo. Tale processo ha come scopo quello di modificare o sostituire un apprendimento non più adeguato rispetto ai nuovi bisogni sociali o lavorativi, in campo professionale o personale.

Con il termine "lifelong learning", si intende l'educazione durante tutto l'arco della vita, dalla nascita alla morte, quell'educazione che inizia ancor prima della scuola e si prolunga fin dopo il pensionamento.

Anche in ambito sicurezza salute e ambiente vale lo stesso concetto.

Qualunque sia il tuo ruolo di lavoratore, dirigente, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, responsabile HR o della formazione, ti devi aggiornare continuamente per mantenere adeguate le tue conoscenze e competenze.

La normativa Italiana in ambito sicurezza e salute non ha fatto altro che tradurre questo concetto ovvio in un obbligo giuridico.

Ecco perché troviamo una frase del tipo **“La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”**¹

Ogni tanto ci chiama qualcuno cui ci tocca fornire consulenza gratuita. Mi ricordo il contenuto di una telefonata di qualche anno fa:

“Buongiorno, sono l’ing. Rossi. Sono un consulente in ambito sicurezza. Ho fatto l’ultimo corso nel 2003. Secondo Lei mi devo aggiornare?”

Mentre rispondevo in forma pacata, una parte di me pensava: “ e tu saresti un consulente? Cioè uno che suggerisce agli altri come fare?”

Portiamoci a casa intanto una prima pillola:

Tutti i corsi di formazione, per tutti i soggetti della normativa (lavoratori, preposti, dirigenti, squadre di emergenza, conduttori di attrezzature pericolose ecc.), nessuno escluso, **vanno aggiornati**.

Di alcuni la normativa dice anche con che periodicità e quante ore e qualche volta anche il programma.

Ma se la normativa non dice nulla dobbiamo essere noi a imporci un criterio sensato.

Se siamo una azienda a rischio molto elevato, dovremmo aggiornare anche con cadenza annuale. Se siamo a rischio molto basso ogni 3 o 5 anni.

¹ art 37 comma 6 D.lgs 81/08

1.1. Credito formativo permanente

Il corso di formazione per lavoratori parte generale di 4 ore ha **credito formativo permanente**. Questo significa che non ha scadenza e non necessita di aggiornamenti. L'attestato è sempre valido anche se sono passati molti anni. Anche se il lavoratore cambia azienda, l'attestato del corso parte generale è sempre valido.

1.2. Formazione scaduta. Che fare?

Questo accade molto spesso, anche perché in aziende con molti dipendenti, non ben organizzate con idonei strumenti di gestione della formazione (come ad esempio ESR Easy Safety Reminder di Lisa Servizi), può capitare che qualche lavoratore non venga aggiornato.

I corsi che sono "abilitanti" come corsi per addetti antincendio, primo soccorso, conducenti di attrezzature pericolose (carrelli, gru, trattori, PLE, macchine movimento terra ecc.), RSPP, Coordinatori per la sicurezza CSP/CSE, operatori addetti al montaggio di ponteggi o addetti alla posa di segnaletica stradale ecc, non aggiornati, **fanno perdere al soggetto l'abilitazione** fino al momento in cui lo stesso soggetto acquisisce un attestato di aggiornamento del corso scaduto.

Non è necessario rifare il corso scaduto per intero. Deve fare solo l'aggiornamento.

Chi lo dice?

L'accordo Stato Regioni del 7/7/2016 punto 10²

1.3. L'aggiornamento degli RSPP

Con l'entrata in vigore dell'accordo Stato Regioni del 7/7/2016 gli obblighi di aggiornamento quinquennale per gli RSPP decorrono

- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea (per le lauree valide per il ruolo), se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Se un RSPP non si è mai aggiornato **ha perso l'abilitazione e quindi non può svolgere il proprio ruolo. Il datore di lavoro che abbia nominato un RSPP che ha perso l'abilitazione è passibile di sanzioni penali per mancata nomina dell'RSPP.**

² "Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc. - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.)."

Se non si è mai aggiornato necessita di 40 ore per il quinquennio 2008-2013, altre 40 ore per il quinquennio 2013-2018 e altre ancora fino alla data di interesse.

Mentre fa il corso l'abilitazione rimane sospesa.

1.4. L'aggiornamento dei formatori

Molti ci chiedono informazioni sull'obbligo di aggiornamento dei docenti formatori.

La norma di riferimento è il DM 6/3/2013 che stabilisce che l'aggiornamento **triennale** del docente formatore può avvenire mediante

1-docenza di almeno 8 ore/anno, o in alternativa

2-frequenza a corso di aggiornamento per formatori

Quello che mi fa pensare è che la possibilità di cui al punto 1 è veramente minimale.

Se un docente non fa almeno 8 ore di docenza all'anno, che docente è?

2. La verifica dell'efficacia della formazione in giurisprudenza

Ci sono alcune parole nella normativa che sono pericolose e vanno capite.

Sono "sufficiente", "adeguata", "assicurare". Vediamone il significato.

"Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza".³

In pratica la formazione vista in ambito giuridico è un **obbligo di risultato**, non di mezzi.

La formazione deve essere efficace, cioè produrre il risultato di evitare infortuni e malattie professionali.

La parola "assicura" ha questo fine.

Non è sufficiente aver fatto una formazione normata con registro, attestati ecc.

Non è nemmeno sufficiente basarsi solo sull'esperienza pratica.

Non basta aver fatto la formazione. E' necessario accertarsi che le procedure di lavoro siano comprese e recepite dagli stessi lavoratori e in particolare da quelli stranieri.

Se un lavoratore è incorso in un infortunio importante e se vi è evidenza (come da ricostruzione fatta dai consulenti tecnici del giudice) che l'evento è derivato da una formazione **non sufficiente** o **non adeguata**, il datore di lavoro rischia una condanna penale per omicidio colposo o lesioni colpose.

³ Art 37 del D.lgs 81/08. Quello che si occupa (non è l'unico!) di formazione in ambito sicurezza

Per chi ha tempo e soprattutto voglia di approfondire vi sono alcune sentenze che riportano alcuni concetti interessanti. Servono a capire il punto di vista dei magistrati. Si possono trovare sulla banca dati Olympus⁴

3. Differenze pratiche tra informazione, formazione e addestramento

3.1. Informazione

Volutamente non riporto le definizioni di legge che possiamo leggere all'art 2 del D.lgs 81/08. Cerco di darvi una spiegazione "pratica".

Informazione va intesa come un processo che consegna una semplice informazione al soggetto informato.

Esempi di informazione sono:

- una procedura esposta
- una comunicazione/ ordine di servizio
- l'elenco dei nominativi degli addetti alle squadre di emergenza
- l'organigramma aziendale esposto in bacheca
- un messaggio sui monitor aziendali

I destinatari possono essere i lavoratori, ma anche visitatori, appaltatori ecc.

Un esempio sintetico di **piano dell'informazione** è riportato nella tabella adeguata

4

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=193&Itemid=138

Una sentenza della Corte di legittimità (**Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147**) riassume così "i contorni ed i contenuti dell'obbligo di formazione gravante sul datore di lavoro in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, **in maniera tale da renderlo edotto** sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez. 3A, sent.n.4063 del 04/10/2007, Rv. 238540; Sez. 4A, sent. n. 41997 del 16/11/2006, Rv. 235679)."

"l'obbligo di formazione non si esaurisce nel passaggio di conoscenze teoriche e pratiche al dipendente, dovendo il soggetto obbligato verificare anche che esse siano divenute patrimonio acquisito in concreto, ciò che solo una effettiva prova pratica, sotto la supervisione di un tutor può garantire..." (Cassazione Penale, Sez.IV, 7 dicembre 2018 n.54803)

"una formazione adeguata raramente può prescindere dalla socializzazione delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; ma questa non può esaurire l'attività di formazione e va necessariamente inserita all'interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l'attività di formazione è necessariamente un'attività proceduralizzata." Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2014 n.38966

Possiamo fare una formazione libera, a modo nostro?

"se è vero che la effettiva formazione è costituita da una pluralità di momenti e da un insieme di obblighi che si integrano, rappresentando piuttosto un processo formativo; non è vero tuttavia che esista un modello di formazione domestica, fai da te, alternativa a quella prevista dalla legge nella sua scansione dinamica e funzionale." (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 18 maggio 2017 n.12561)

PIANO INFORMAZIONE (ESEMPIO)					
AMBITO	REDATTORE	OGGETTO (cosa)	DESTINATARIO (con chi)	TEMPI (quando)	CANALE DI COMUNICAZIONE (come)
Sicurezza	RSPP	Illustrazione valutazione rischi della mansione	Neo assunti	Assunzione del dipendente e in caso di cambio mansione	Consegna estratto
Sicurezza/Ambiente	RSPP	Principali attività svolte in ambito SSL&A. Adeguamenti Risoluzioni di problemi	Dipendenti	Ogni 2 mesi	Safety Corner Bacheche
Sicurezza/Ambiente	RSPP	Comunicazioni da parte RSPP in relazione a nuove procedure, istruzioni operative ecc	Dipendenti	Al verificarsi	Safety Corner Bacheche
Sicurezza	Stesura: RSPP Consegna: HR	Informativa per lavoratrici madri	Neo assunte	Assunzione del dipendente	Informativa
Sicurezza/Ambiente	Stesura: RSPP Consegna: HR	Informazioni su organizzazione interna, principali rischi e misure	Neo assunti	Assunzione del dipendente	Consegna del libretto "Lavoro Sicuro"
Sicurezza/Ambiente	RSPP	Composizione delle squadre antincendio e primo soccorso	Dipendenti	In caso di cambiamenti	Cartelli affissi e bacheche nei reparti
Sicurezza/Ambiente	RSPP	Estratto del piano di emergenza ed evacuazione	Appaltatori	Ad ogni nuovo appalto e per ogni aggiornamento significativo	Invio informatico. Fa parte dei documenti art 26.
Sicurezza/Ambiente	Stesura: RSPP Consegna: centralino	Estratto del piano di emergenza ed evacuazione	Visitatori	All'ingresso	Opuscolo
Sicurezza/Ambiente	RSPP	Estratto del piano di emergenza ed evacuazione	Lavoratori	Per ogni aggiornamento significativo	Cartelli affissi in reparto Bacheche di reparto
Sicurezza	RSPP	Statistiche infortuni Statistiche mancati infortuni	Dipendenti	Ogni 3 mesi	Safety Corner Bacheche

3.2. Formazione

La formazione ha una connotazione diversa e più legata al concetto di lifelong learning. Ha come obiettivo modificare gli atteggiamenti e i comportamenti facendo in modo che il soggetto formato operi in totale sicurezza e agisca anche nei confronti dei colleghi e di terzi.

E' un processo continuo, di crescita, che sviluppa non solo conoscenze, ma anche abilità.

Quindi non ha mai fine.

La formazione in ambito sicurezza sul lavoro, per come viene attuata di solito, è più informazione che formazione, in quanto fornisce alcune nozioni e poco più.

Poche sono le esercitazioni, simulazioni o situazioni di reale apprendimento.

Poiché Lisa Servizi produce materiale didattico per formatori, ci è capitato spesso di avere richieste molto pressanti per avere subito il materiale didattico alla mattina, per andare in aula al pomeriggio. Conosciamo decine e decine di docenti che sono andati in aula, con nostro materiale, senza averlo nemmeno visto prima, probabilmente a leggerlo assieme agli allievi per la prima volta.

3.3. Addestramento

L'addestramento è una attività pratica che viene condotta di solito in ambiente di lavoro, su una macchina o attrezzatura pericolosa. Viene in genere effettuato per affiancamento ad un addestratore, o istruttore che ti insegna come si fa.

La formazione in ambito sicurezza è fortemente normata, anche troppo. Dell'addestramento invece si dice pochissimo. Quindi siamo più liberi di organizzarci.

NB: l'addestramento ai fini preventivi è molto efficace, quindi va fatto e documentato.

3.4. Chi può fare l'addestratore

Chi può fare l'istruttore?

Chiunque. Perché sappia farlo.

Può essere il preposto, un collega, un tecnico di una ditta esterna che ha installato una macchina o attrezzatura.

L'importante che l'istruttore, non si limiti a spiegare, ma verifichi se il soggetto addestrato ha "capito" correttamente e possa essere considerato "addestrato correttamente" e quindi abilitato a svolgere quella specifica mansione.

L'addestramento sulle attrezzature pericolose è normato⁵.

Una delle non conformità che abbiamo visto più frequentemente, è l'assenza di evidenza che l'addestramento viene effettuato. E' stato fatto, ma non documentato.

Quindi in caso di infortunio le organizzazioni non sono in condizione di poterlo dimostrare.

Per la documentazione dell'addestramento può essere sufficiente un verbale molto semplice come quello allegato.

⁵ dall'art 73 del D.lgs 81/08 e accordo Stato Regioni del 22/2/2012

DATA:		Dalle ore:	alle ore:
VERBALE di:	<input type="checkbox"/> FORMAZIONE	<input type="checkbox"/> ADDESTRAMENTO	
COMPILATORE:			
RUOLO/FUNZIONE:		FIRMA:	
Argomenti trattati durante l'incontro:			
<input type="checkbox"/> Modalità operative	<input type="checkbox"/> DPI	<input type="checkbox"/> Attrezzature di lavoro	
<input type="checkbox"/> Addestramento	<input type="checkbox"/> Interferenze	<input type="checkbox"/> Emergenze (procedure)	
<input type="checkbox"/> Altro:			
NOTE (argomenti trattati, decisioni prese, procedure, ecc):			
Presenti:			
NOME COGNOME	FUNZIONE/QUALIFICA	FIRMA	

4. La formazione è legata all'ATECO?

Quando è uscito l'accordo Stato Regioni del 2011⁶ che stabiliva gli obblighi formativi e le durate in funzione del settore Ateco di appartenenza ci siamo subito accorti dell'errore.

L'ATECO è⁷ una suddivisione delle attività economiche per fini statistici, non per "tipologie" di rischio. Ma andiamo per ordine.

L'accordo Stato Regioni del 2011 riporta un allegato con un elenco di codici Ateco, cui corrispondono dei diversi livelli di rischio dell'attività.

Ci sono 3 livelli di rischio (basso, medio ed elevato) cui corrisponde una diversa lunghezza della formazione sui rischi specifici (4, 8 e 12 ore minime rispettivamente).

Quindi in pratica la quantità di formazione sui rischi specifici necessaria, dipende dal codice Ateco. Dopo alcuni mesi di discussioni è emerso che una organizzazione, può appartenere a un codice Ateco ad alto rischio (ad esempio le aziende manifatturiere), ma al loro interno ci sono mansioni a basso rischio, come per esempio gli impiegati. Che senso ha costringere gli impiegati ad fare un corso da 12 ore?

E' anche emerso che alcuni settori apparentemente a basso rischio (come per esempio attività commerciali) proprio a basso rischio non sono, come per esempio la commercializzazione di prodotti chimici o cancerogeni per alcuni settori, o addirittura aziende che rientrano nelle aziende a rischio di incidente rilevante di cui alla direttiva Seveso.

Il 25 Luglio del 2012⁸ è uscito un accordo Stato Regioni "interpretativo" che di fatto ha modificato quelli precedenti del 2011 che ha sancito un principio che bisogna tenere bene a mente:

La formazione sui rischi specifici non va fatta basandosi sul codice Ateco, ma **sui rischi realmente presenti**: le mansioni a basso rischio possono fare solo 4 ore; le mansioni con rischi elevati e variegati devono fare una **formazione che dipendente dall'esito della valutazione dei rischi**.

Sempre per tale motivo è opportuno che l'attestato della formazione riporti gli argomenti della formazione effettuata.

Quindi a rigore di logica, soprattutto quando si affida all'esterno l'erogazione di un pacchetto di corsi di formazione, **sarebbe necessario** redigere un progetto che parte dal conoscere i rischi (sopralluogo, foto, analisi valutazione dei rischi, procedure presenti in azienda, DPI realmente utilizzati).

Nella realtà questo non avviene quasi mai, per cui capita che un docente sia chiamato ad erogare un corso di formazione in un contesto che non conosce, e utilizza un programma standard per tutte le aziende che è più di tipo informativo che formativo e che sarà in ogni caso poco efficace.

5. La formazione dei neo assunti

⁶ Accordo tra lo Stato Le regioni e Provincie autonome del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti

⁷ <https://www.codiceateco.it/codice-ateco>

⁸

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-08-18&atto.codiceRedazionale=12A09056&elenco30Giorni=false

Di solito prima di guidare un'auto si prende la patente. Non avviene il contrario.

Da un punto di vista logico, prima si forma e addestra il lavoratore, e poi può essere utilizzato nell'attività lavorativa. Questo vale in generale. Vale a maggior ragione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, dove la formazione e l'addestramento costituiscono una misura di prevenzione e protezione contro infortuni e malattie professionali. Pertanto **un lavoratore non formato e addestrato non può essere adibito ad attività lavorative.**

Per questo motivo bisogna stare molto attenti ad utilizzare i 60 giorni di ritardo che l'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 consente per la conclusione della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti⁹:

A nostro avviso tale ritardo di 60 giorni può andare bene solamente per attività a basso rischio infortunistico, come per esempio la mansione degli impiegati.

Non è a nostro avviso accettabile che lavoratori inquadrati in mansioni ad elevato rischio specifico, o utilizzatori di attrezzature pericolose, inizino la loro attività senza una specifica e adeguata formazione e addestramento. In caso di infortunio grave difficilmente potremmo utilizzare a nostra discolpa il ritardo concesso dall'accordo Stato Regioni.

6. Differenze tra on line ed e-learning

Le tipologie di corsi di formazione in ambito sicurezza si possono sinteticamente suddividere tra:

-**corsi in presenza** (in aula, o campo prove o outdoor): ove docente e allievi sono presenti nello stesso spazio fisico e contemporaneamente.

-**corsi a distanza sincroni** (mediante una piattaforma elettronica che mette in collegamento il docente e gli allievi tra di loro): ove docente e allievi sono presenti in spazi fisici diversi (a distanza) ma contemporaneamente. Il concetto di **sincrono** significa che docente e allievi possono interagire tramite audio e video e chat tra di loro nello stesso istante.

La formazione a distanza sincrona poiché permette l'interazione diretta tra docente e allievi è equivalente alla formazione in presenza. In periodo Covid si sono espressi a favore dell'equivalenza sia la Conferenza Stato Regioni, che il Ministero del Lavoro tramite le FAQ.

In realtà a nostro avviso le due modalità sono sempre state equivalenti purché:

- vi sia un ottimo collegamento telematico tra tutti i soggetti che partecipano al corso
- vi sia la possibilità di tracciare la presenza degli allievi nel corso (alcune piattaforme registrano in automatico sia la connessione che disconnessione dell'allievo, monitorano l'attenzione
- gli allievi abbiano la webcam e microfono attivati in modo da poter essere facilmente identificati

-**corsi a distanza asincroni** (o e-learning). Il corso viene memorizzato in una piattaforma elettronica, tramite una sequenza di LO (learning objects, cioè oggetti di apprendimento come video, slides, test ecc) e reso fruibile in un secondo momento agli allievi. Docente e allievi operano in tempi diversi, quindi l'interazione diretta non è possibile. Con questa tecnologia vi è il rischio che il corso erogato diventi obsoleto in quando sono passati mesi o anni dalla sua realizzazione, rispetto alla fruizione.

⁹ "10. Disposizioni transitorie.il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione."

E' sostanzialmente simile alla visione di un film in DVD.

Va posta particolare attenzione ai **requisiti degli enti che erogano corsi in modalità e-learning¹⁰**, requisiti sconosciuti alla maggior parte delle aziende e anche ad alcuni enti di formazione:

-l'ente deve possedere il **requisito dell'accREDITamento**

-l'ente deve possedere delle figure specifiche (**responsabile/coordinatore scientifico del corso/mentor tutor di contenuto/tutor di processo/Sviluppatore della piattaforma**)

-la piattaforma deve essere conforme allo Standard **Scorm** o equivalente

-ci deve essere un **fascicolo** con il progetto del corso.

Affinchè la formazione sia efficace per entrambe è necessario disporre di:

- Connessione Internet a banda larga stabile;

- Computer o tablet; Smartphone recenti.

-Scheda Audio + casse (O CUFFIE);

- Web Bowser aggiornato (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera;

-è necessario disporre di microfono e webcam (solo per la sincrona) e potranno essere attivati dal soggetto organizzatore in qualunque momento anche per monitorare il livello di attenzione del partecipante.

Nella modalità sincrona è possibile la registrazione del corso

6.1. Possiamo farci in casa un corso in e-learning?

Alcune aziende o consulenti si sono costruiti dei corsi in casa, anche di ottima qualità in termini di contenuto. Ma i corsi se non sono in possesso dei requisiti indicati al punto precedente non hanno validità.

6.2. Posso fare un corso carrelli o antincendio on Line?

I corsi che hanno una **componente pratica** di addestramento, evidentemente **non possono essere effettuati on line.**

Sul mercato si trovano dei soggetti che propongono corsi di questo tipo on line e alcune aziende, ignare dell'inganno, li acquistano.

Una volta finito il corso ricevono anche un attestato di formazione.

Ma se si va a leggere nelle parti in piccolo c'è scritto che è un attestato relativo alla sola parte teorica ed è responsabilità del datore di lavoro organizzare la parte pratica. Di fatto sono attestati che non hanno validità e possono esporre a rischi penali chi li acquista.

¹⁰ Allegato II dell'accordo tra lo Stato e le Regioni del 7/7/2016

7. La questione attestati

7.1. Anomalie del mercato in materia di attestati

Con il **testo unico sicurezza sul lavoro**, il D.lgs 81/08, e con i successivi accordi Stato e Regioni, sono sempre più pressanti gli obblighi in ambito formazione sicurezza e salute e lavoro.

La mancanza di efficaci barriere all'ingresso danno determinato alcune distorsioni nel mercato che non danno garanzia della reale formazione di chi è in possesso degli attestati. Per cui è opportuno un atteggiamento prudente nel considerare come validi gli attestati in possesso dei lavoratori e delle aziende, soprattutto se molto piccole e di determinati settori. Alcuni esempi delle distorsioni sono:

1 -erogazione di attestazioni a fronte di corsi mai svolti.

Ci sono società che hanno venduto attestati a fronte di corsi mai svolti. E' una precisa strategia commerciale criminale, che per aumentare il business, inquina il mercato di chi fa formazione seriamente e mette a repentaglio la sicurezza e salute dei lavoratori.

Alle volte è il cliente che per partecipare a gare o per necessità a fronte di ispezioni chiede di avere attestazioni immediate, senza aver fatto frequentare alcun corso alle proprie maestranze.

Anche Lisa Servizi ha ricevuto richieste pressanti di rilasciare attestazioni che bloccavano accesso a cantieri o al lavoro, senza frequentare i corsi. Richieste che sono state rispedito al mittente.

Alle volte è il fornitore che propone soluzioni di questo tipo.

Abbiamo anche esaminato vari attestati che si riferivano alla stessa persona, relativi a corsi diversi ma nella stessa data. Ad esempio il sig Rossi in data 22/2/2020 aveva frequentato un corso di primo soccorso, uno antincendio e uno sui rischi specifici. E' evidente che questo non è possibile.

2-attestati rilasciati da consulenti/piccole organizzazioni non in possesso dei requisiti richiesti.

Questo è molto diffuso, soprattutto per i corsi che richiedono requisiti selettivi per l'ente erogatore, come corsi per RSPP, attrezzature pericolose ecc. Si tratta di attestati rilasciati da enti bilaterali o organismi paritetici fasulli o soggetti (liberi professionisti o strutture di piccola dimensione) sprovvisti dell'accreditamento Regionale che operano in virtù di un contratto commerciale con associazioni che "vende" attestazioni. Gli organi di vigilanza difficilmente se ne accorgono o conoscono i dettagli della normativa. Spesso in alcuni attestati compaiono 3 o 5 loghi messi assieme, per cui non si capisce (volutamente) chi è il soggetto erogatore del corso e che formalmente rilascia l'attestazione.

Ci è capitato di trovare degli attestati abilitanti "provvisori" rilasciati da chi non ne aveva titolo, in attesa del rilascio di attestati "validi" rilasciati dagli enti di cui sopra.

La compravendita del titolo abilitativo al rilascio degli attestati è una pratica scorretta nei confronti delle organizzazioni che sono in possesso delle abilitazioni di legge.

3-Corsi con riferimenti normativi sbagliati o inesistenti

Nei vari audit che abbiamo condotto abbiamo trovati attestati i cui riferimenti normativi non coincidevano con il tipo di corso, o con la durata. Ad esempio un corso di primo soccorso con indicazione del riferimento alla norma CEI 11-27 (quella sul rischio elettrico)

Può trattarsi di un errore materiale legato al copia incolla o in qualche caso di veri e propri abusi.

4-Corsi con loghi o insegne di altre organizzazioni

Come già accennato, alcuni soggetti organizzatori, non possono rilasciare alcuni tipi di attestazioni. Ci è capitato di vedere attestati con insegne fasulle di associazioni o organizzazioni. Interpellate le associazioni o organizzazioni che sembrano aver emesso l'attestato è emerso il tentativo di ingannare il cliente. La questione poi si è chiusa con denunce o diffide.

7.2. Contenuti minimi degli attestati

Gli attestati devono riportare dei contenuti minimi?

Certamente. Troviamo i riferimenti nei vari accordi Stato Regioni. Ad esempio nell'accordo del 7/7/2016 al punto 11 troviamo quanto segue, tra parentesi alcune nostre note:

“Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore (cioè dell'ente che organizza il corso, in possesso dei titoli abilitativi);
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (il partecipante deve poter essere univocamente individuato. Non è sufficiente nome e cognome. Serve anche il codice fiscale o luogo e data di nascita. Per i corsi rischi specifici va individuata anche la mansione svolta);
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore (cioè il responsabile del progetto formativo).”

Come si vede non è strettamente necessaria la firma del docente, anche se è una prassi abbastanza comune.

Non è nemmeno obbligatorio indicare “dove” si è svolto il corso. Per i corsi svolti a distanza è una informazione senza senso.

7.3. Cosa guardare in un attestato di un fornitore

E' opportuno esaminare i seguenti punti:

- 1) Individuare chi è il soggetto erogatore del corso (ente)?
- 2) Ha i titoli per erogare quel corso?
- 3) C'è la data o periodo in cui si è svolto?
- 4) C'è la firma del responsabile del progetto formativo?
- 5) C'è un codice numerico univoco dell'attestato?
- 6) E' riportato il nome dei docenti?
- 7) E' Riportato nome/cognome/codice fiscale del partecipante?
- 8) E' riportato il riferimento normativo del corso? (ad es. per il corso Datori di lavoro RSPP: art 34 D.lgs 81/08)?
- 9) E' riportata la durata in ore del corso?

7.4. Al licenziamento bisogna consegnare o meno gli attestati?

Poiché la formazione è pagata dal Datore di Lavoro, è prassi che al licenziamento di un lavoratore, non vengano consegnati gli attestati dei corsi svolti. In caso di cambio azienda, in assenza di attestazioni è talvolta necessario rifare la formazione che era già stata svolta, con uno spreco di costi e di tempo. Non esiste nel D.lgs 81/08 una norma che obblighi il datore di lavoro a consegnare gli attestati. Ma vi è la pronuncia nel 20000 del garante della privacy¹¹ cui si era rivolto un ex dipendente nei confronti del suo ex datore di lavoro. Il garante della privacy ha affermato che l'ex dipendente ha diritto a ottenere gli attestati dei corsi in ambito sicurezza frequentati durante il rapporto di lavoro. Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell'Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l'esecuzione.

7.5. Mutuo riconoscimento di attestati di Regioni diverse

Sempre nell'accordo del 7/7/2016 al punto 11 troviamo quanto segue: "Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori." Quindi l'attestato di un lavoratore che abbia fatto un corso in una determinata Regione è valido in tutto il territorio Italiano.

7.6. Il fascicolo del corso va mantenuto per 10 anni

Nei vari accordi Stato Regioni viene ribadito il concetto che la documentazione del corso deve essere raccolta in un fascicolo che deve essere mantenuto per almeno 10 anni.

"Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento."

Gli enti di formazione sono organizzati ad assolvere a questo requisito. Quando i corsi sono organizzati direttamente dalle aziende, magari utilizzando come docenti personale interno come RSPP o ASPP può essere che la gestione amministrativa del corso non tenga conto di questo requisito.

E' un requisito importante soprattutto in caso di infortunio o malattia professionale, che si concretizza con la possibilità, a distanza di tempo, di poter dimostrare che la formazione era stata fatta, era di qualità e correttamente documentata.

7.7. Fascicolo del corso e GDPR

Come ente di formazione, nel periodo di emanazione del regolamento GDPR, ci sono arrivate da vari enti pubblici ed aziende, delle nomine come responsabile esterno del trattamento dati con allegate

¹¹ [Maggiori informazioni si trovano nel Blog Lisa Servizi a questo link.](#)

varie clausole tra cui quella che, su richiesta del titolare del trattamento dati, avremmo dovuto cancellare immediatamente i dati della formazione in nostro possesso.

Ma abbiamo visto al punto precedente che vi è un obbligo a carico del soggetto organizzatore del corso, anche per maggiore tutela dell'azienda cliente, di mantenere il fascicolo del corso per almeno 10 anni. Per tale motivo la richiesta in oggetto non può essere accolta. Un ente di formazione si configura come **"Titolare autonomo"** del trattamento dei dati (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR), **essendo responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati:** in definitiva, quindi, L'ente di formazione opera in qualità di Data Controller e non di Data Processor.

8. Le sanzioni per mancata formazione

Ci sono vari tipi di sanzioni che possono colpire sia le persone (datore di lavoro e dirigenti) che l'organizzazione per non aver ottemperato agli obblighi di formazione.

8.1. Le sanzioni nel D.lgs 81/08

Il testo unico per la sicurezza contiene sanzioni penali per la violazione dell'articolo relativo alla formazione¹². Nel caso in cui l'assenza di formazione si riferisca a più persone le sanzioni sono duplicate o triplicate¹³. In pratica se a non essere formati sono più di 10 lavoratori si rischia una sanzione massima di oltre 18.000 euro.

In caso di infortunio gravissimo o mortale, l'assenza di formazione e addestramento contribuisce a costituire la colpa del datore di lavoro e dirigente con una probabile condanna ai sensi art 590 o 589 del codice penale.

8.2. La colpa organizzativa nel D.lgs 231/01

Il D.lgs 231/01 ha introdotto il concetto di colpa organizzativa degli enti. Tra i tanti reati presupposto introdotti dal D.lgs 231/01 vi è quello di omicidio colposo e lesioni colpose¹⁴ di cui all'articolo 25 septies.

Per non incappare nelle pesanti sanzioni del D.lgs 231/01 è necessario implementare e applicare un modello di organizzazione e gestione come definito dall'art. 30 del D.lgs 81/08.

Tra i requisiti necessari affinché un modello di organizzazione e gestione sia considerato esimente da responsabilità, vi è anche il comma 1 lettera e, "alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;"

Quindi la mancanza di formazione ai lavoratori rende il modello inadeguato e apre la porta all'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs 231/01.

¹² Le sanzioni penali del D.lgs 81/08 si trovano all'articolo 55 ove troviamo che il datore di lavoro o il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis); L'articolo 37 è quello relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

¹³ Articolo 55 comma, 6bis: se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

¹⁴ D.lgs. 231/2001 articolo 25 septies.

In fase di audit odV è opportuno verificare a fondo la situazione della formazione che come abbiamo visto spesso ha diversi buchi.

8.3. Falso in atto pubblico e truffa

Vista la situazione del mercato degli attestati citata in altro punto di questo documento dobbiamo anche tenere conto dei seguenti reati in cui può incappare l'ente di formazione o anche l'organizzazione che forma fittiziamente i propri dipendenti.

Cod. Pen. Art. 483 .

FALSITA' IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 640. TRUFFA

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa ... l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'.

9. La collaborazione con gli organismi bilaterali e paritetici è proprio necessaria?

Innanzitutto i riferimenti agli organismi bilaterali in ambito formazione sono stati eliminati nell'accordo Stato Regioni del 7/7/2016.¹⁵

L'obbligo della collaborazione con gli organismi paritetici nasce nel comma 12 dell'art 37: "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori."

Con l'emanazione del testo unico sicurezza D.lgs 81/08 sono nati come i funghi organismi bilaterali e organismi paritetici per sfruttare il comma 12 a loro vantaggio in termini di business.

Il comma 12 anche se inserito in una legge penale non è sanzionato, quindi il violare tale articolo non comporta sanzioni.

La nostra esperienza nella formazione ci porta a dire che la collaborazione con tali enti non determina alcuna utilità, non ha alcun senso, per cui la sconsigliamo.

¹⁵ Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 punto 12.10 "Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012)."

10. Requisiti degli enti di formazione e dei docenti

Sul tema dei requisiti degli enti di formazione e dei docenti di formazione c'è molta confusione in giro per cui è necessario fare chiarezza.

Innanzitutto chiariamo la figura del soggetto organizzatore del corso, che nell'accordo Stato Regioni è chiamato **soggetto formatore**.

Il soggetto formatore può essere una persona fisica o giuridica: per alcune tipologie di corsi è necessariamente una persona giuridica.

Tra i compiti del soggetto formatore vi è quello di individuare il **responsabile del progetto formativo**. Il responsabile del progetto formativo è la persona fisica, di norma un docente, che progetta il corso di formazione.

Chi organizza i corsi deve controllare la regolarità del corso. Questo è il testo dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011:

1. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

10.1. Requisiti del soggetto formatore

A seconda del tipo di corso cambiano i requisiti del soggetto formatore.

Semplificando al massimo possiamo dire che vi sono due tipologie di corsi:

A-corsi per i quali il soggetto formatore può essere **chiunque** (l'azienda, un docente, un ente di formazione). Questi sono la maggior parte dei corsi per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, lavori in quota ecc.

In questo caso ricordiamoci che il soggetto formatore, oltre a garantire la regolarità del corso alla normativa, deve assicurare il mantenimento del fascicolo del corso per 10 anni.

B-corsi normati per i quali il soggetto formatore deve avere dei requisiti particolari. Si tratta di corsi per RSPP, Datori di Lavoro RSPP, corsi per addetti all'uso di attrezzature pericolose di cui all'art 73 comma 5, Coordinatori per la sicurezza CSE/CSP, addetti al traffico veicolare, addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi. Questi corsi sono normati da specifici Accordi Stato Regioni o dal D.lgs 81/08 o da decreti legge.

In questo caso il soggetto formatore deve essere necessariamente una persona giuridica (associazione datoriale, sindacale, organismo paritetico, soggetti istituzionali o professionali), o una società o una cooperativa. Non può essere una persona fisica.

A titolo di esempio i **corsi per RSPP** possono essere erogati solamente da i seguenti soggetti (Punto 2 dell'accordo del 7/7/2016):

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero;
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.

A questo proposito, visto che sono nate molte associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici farlocchi, nell'accordo è stata aggiunta una nota, che rende moltissimi soggetti non in regola.

Da notare la frase "Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici **possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.**" **Inoltre quest'ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni.**

In realtà in Italia si assiste a strutture di formazione composte da un singolo docente o piccolissime organizzazioni che non sono accreditate e quindi mai potrebbero erogare formazione per RSPP o abilitanti all'uso di attrezzature pericolose, aggiornamento coordinatori ecc.

Inoltre gli organismi paritetici validi per l'erogazione dei corsi **sono solamente quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CIST, UIL e pochissimi altri) e datoriali (Confindustria, Confartigianato, Concommercio, Cooperazione e poche altre) più rappresentative a livello Nazionale.** Invece si assiste alla creazione di micro associazioni datoriali e sindacali nate non allo scopo di rappresentare i propri soci, ma di partecipare al business della formazione.

Ecco la nota in oggetto:

Nota al Punto 2, lettera l)

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.

Considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]" si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

10.2. Requisiti dei docenti

Qualche anno fa chiunque poteva fare il docente nei corsi in materia di sicurezza. Non vi era alcuna barriera all'ingresso. Con i primi accordi Stato Regioni del 2011 e in attesa dell'uscita della normativa sul docente formatore, provvisoriamente è stato indicato come requisito una esperienza triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poi nel 2012, con l'accordo Stato Regioni relativo alla formazione abilitante per le attrezzature pericolose quali carrelli elevatori, gru, macchine movimento terra, trattori, PLE ecc, è stato introdotto anche la figura dell'istruttore cioè "personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature.

Infine finalmente, dopo molta attesa è uscito il **decreto DM 6/3/2013** sulla figura del **docente formatore**.

L'abilitazione del formatore è suddivisa nelle 3 aree tematiche:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari
3. Area relazioni/comunicazione




Per ottenerla, per ciascuna area tematica, il formatore oltre a possedere il **prerequisito del diploma**, può utilizzare uno dei 6 criteri disponibili, che mettono assieme diversi livelli di **titolo di studio**, **capacità didattica** ed **esperienza professionale** come da tabella allegata:



Decreto Interministeriale del 06/03/2013 in vigore dal 18/03/2014

Aree Tematiche	4. Area normativa/giuridica/organizzativa 5. Area rischi tecnici/igienico-sanitari 6. Area relazioni/comunicazione
-----------------------	--

Aggiornamento triennale	➤ Frequenza >24 ore nella tematica di competenza a seminari, convegni, corsi aggiornamento (almeno 8 ore delle 24) ➤ Effettuare >24 ore di docenza nella tematica di competenza
--------------------------------	--

Prerequisito	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
---------------------	--

Titolo di studio	Didattica	Esperienza professionale
		
I° CRITERIO		
//	//	>90 ore di docenza nell'area tematica
II° CRITERIO		
Laurea coerente con le materie di docenza -----oppure----- Corsi post-laurea (Dottorato, Master, specializzazione...) in campo salute e sicurezza sul lavoro	Corso formazione formatori >24 ore con verifica finale o Abilitazione all'insegnamento o Diploma triennale in Scienza comunicazione o Master in comunicazione -----oppure----- >32 ore docenza in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro -----oppure----- >40 ore docenza in qualsiasi materia -----oppure----- >48 ore di affiancamento a docente qualificato	//
III° CRITERIO		
Corso (con verifica apprendimento) >64 ore su Sicurezza e salute sul lavoro	Corso formazione formatori >24 ore con verifica finale o Abilitazione all'insegnamento o Diploma triennale in Scienza comunicazione o Master in comunicazione. -----oppure----- >32 ore docenza in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro -----oppure----- >40 ore docenza in qualsiasi materia -----oppure----- >48 ore di affiancamento a docente qualificato	>12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica

 Titolo di studio	 Didattica	 Esperienza professionale
IV° CRITERIO		
<p>Corso (con verifica apprendimento) >40 ore su Sicurezza e salute sul lavoro</p>	<p>Corso formazione formatori >24 ore con verifica finale o Abilitazione all'insegnamento o Diploma triennale in Scienza comunicazione o Master in comunicazione. -----oppure----- >32 ore docenza in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro -----oppure----- >40 ore docenza in qualsiasi materia -----oppure----- >48 ore di affiancamento a docente qualificato</p>	<p>>18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica</p>
V° CRITERIO		
<p>//</p>	<p>Corso formazione formatori >24 ore con verifica finale o Abilitazione all'insegnamento o Diploma triennale in Scienza comunicazione o Master in comunicazione. -----oppure----- >32 ore docenza in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro -----oppure----- >40 ore docenza in qualsiasi materia -----oppure----- >48 ore di affiancamento a docente qualificato</p>	<p>>3 anni di esperienza lavorativa in ambito salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l'area tematica</p>
VI° CRITERIO		
<p>//</p>	<p>Corso formazione formatori >24 ore con verifica finale o Abilitazione all'insegnamento o Diploma triennale in Scienza comunicazione o Master in comunicazione. -----oppure----- >32 ore docenza in materia Salute e Sicurezza sul Lavoro -----oppure----- >40 ore docenza in qualsiasi materia -----oppure----- >48 ore di affiancamento a docente qualificato</p>	<p>>6 mesi come RSPP -----oppure----- >12 mesi come ASPP</p>

Apparentemente sembra che un docente formatore in possesso dei requisiti sopra elencati possa effettuare docenza in tutti i corsi in materia di sicurezza, ma non è così. Vi risparmiamo l'analisi e vi diamo direttamente il risultato finale.

Tipo di corso	Riferimento normativo	Requisiti minimi Formatore-Docente	
LAVORATORI	Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 D.I. 06 marzo 2013	Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
PREPOSTI	Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 D.I. 06 marzo 2013	Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
DIRIGENTI	Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 D.I. 06 marzo 2013	Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
DATORI DI LAVORO \ RSPP	Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 D.I. 06 marzo 2013	Dal 18 marzo 2014	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
RSPP-ASPP e Aggiornamenti	Accordo Stato-Regioni 07/07/2016	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013	
RLS	D.M. 16 gennaio 1997 Accordo Stato-Regioni 07/07/2016	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013	
CSE-CSP	D. Lgs. n.81/2008, Allegato XIV Accordo Stato-Regioni 07/07/2016	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013	
ANTINCENDIO	D.M. 10 marzo 1998 Dip. VV.FF. circ. 23 febbraio 2011, n.12653	Nessuno	
PRIMO SOCCORSO	D.I. n. 388/2003	Personale medico (Laurea in Medicina e Chirurgia)	
CEI 11-27	Norma CEI 11-27	Conoscenza delle norme di sicurezza nella progettazione ed esercizio in materia di impianti elettrici, esperienza nel settore elettrico, esperienza come docente/formatore.	
SPAZI CONFINATI	D. Lgs. n.81/2008, art. 66 D.P.R. 14/09/2011 Accordo Stato-Regioni 07/07/2016	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013	
USO DPI 3^ CATEGORIA	D. Lgs. n.81/2008, art. 77 Accordo Stato-Regioni 07/07/2016	Criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013	

Tipo di corso	Riferimento normativo	Requisiti minimi Formatore-Docente
CANTIERI STRADALI	D.I. 4 marzo 2013	Esperienza > 3 anni nel settore stradale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
PONTEGGI	D. Lgs. n.81/2008, art. 137 comma 6 e 7, Allegato XXI	Esperienza > 2 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
ABILITAZIONE ALL'USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO	Accordo Stato-Regioni 22/02/2012	Esperienza > 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

11. La formazione in periodo covid

La pandemia da virus SARS-Cov-2 ha richiesto l'adozione di misure anti contagio tra cui il distanziamento sociale e il divieto di aggregazione. Questo ha bloccato la formazione in presenza, proprio in un momento in cui era necessario erogare formazione proprio sul virus e le misure da adottare.

Inoltre il blocco della formazione ha determinato l'impossibilità di aggiornare i corsi in scadenza. Le norme che sono state emanate ¹⁶ hanno determinato il congelamento delle scadenze della formazione per tutta la durata dell'emergenza. Il che vuole dire che ad esempio, un carrellista con la formazione scaduta può continuare ad operare per tutto il periodo dell'emergenza. Dovrà aggiornarla finita l'emergenza.

Aggiornamento del 9/4/2021:

Con il DPCM 2/3/2021 e con il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto

¹⁶ Il DPCM 17/5/2020 allegato 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e parti sociali) al punto 10 cita


- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” la situazione è cambiata.

Poiché la formazione in presenza è esplicitamente acconsentita nel DPCM 2/3/2021 (con la limitazione di formare solo i lavoratori dell’azienda stessa) viene a decadere la sospensione (causa emergenza covid) dei rinnovi dei corsi di formazione. Tant’è che anche nel protocollo già citato viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale non comporta la decadenza del ruolo. In pratica dal 6/4/2021 è **obbligatorio procedere con gli aggiornamenti della formazione** (primo soccorso, antincendio, carrelli elevatori ecc.) pena la decadenza dell’abilitazione.

A ulteriore conferma del cambio di posizione alleghiamo 2 schermate tratte dalle FAQ del MISE per lo stesso quesito.

La prima risposta affermava che si poteva sospendere l’aggiornamento della formazione:



La nuova risposta invece afferma che non è più possibile sospendere l’aggiornamento della formazione



Il nostro consiglio, allineato a quello di altre importanti organizzazioni nazionali che operano in ambito formazione sicurezza, è quello di procedere in tempi stretti, vista la confusione normativa.

Ovviamente sempre nel rispetto di rigide misure di contenimento anti contagio.

11.1. Si può fare la formazione in presenza? Anche in zona rossa?

Sì, vedi anche capitolo precedente. La possibilità di erogare formazione in presenza non dipende dalla classificazione a colori della Regione. E' consentita nel rispetto del protocollo anti contagio relativo alla formazione.

11.2. La formazione in modalità a distanza sincrona

Le Regioni ¹⁷ e poi il Ministero del Lavoro ¹⁸ e il DPCM 17/5/2020 ¹⁹ hanno esplicitato che è possibile effettuare la formazione in materia di sicurezza mediante video conferenza sincrona, con l'esclusione dell'addestramento pratico.

Alcuni riferimenti alla video conferenza sincrona erano già presenti nell'accordo Stato Regioni del 25/07/2012 che rendeva possibile l'esame finale di alcuni corsi e-learning in video conferenza.

¹⁷ Diverse Regioni si sono espresse esplicitamente nei confronti della video conferenza sincrona come alternativa alla formazione in aula, in condizione di emergenza: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna. A titolo di esempio citiamo solo Le linee guida per la riapertura delle attività produttive del Veneto del 10/4/2020 "Formazione Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati. A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) Versione 10 del 11.04.2020 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari 7 a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso)."

¹⁸ FAQ del Ministero del Lavoro <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-i-chiarimenti-del-Ministero.aspx>

¹⁹ Punto 10 del protocollo anti contagio

In realtà molti enti di formazione, tra cui Lisa Servizi, già effettuavano da anni corsi di formazione in modalità video conferenza sincrona, ritenuti equiparati ai corsi in presenza. Infatti in tali corsi, anche se non presenti fisicamente nello stesso ambiente, docente e discenti possono interagire, porre domande (tramite microfono e chat) e ottenere risposte, inviarsi documenti ecc.

I requisiti formali della piattaforma per rendere validi i corsi erogati con questa modalità sono:

- Una connessione ad alta velocità stabile
- Possibilità di generare un registro virtuale dei partecipanti
- Tracciare i collegamenti in ingresso uscita dalla piattaforma
- Che tutti (anche i partecipanti) dispongano di microfono e webcam
- Ci sia una chat
- Che i partecipanti possa chiedere la parola
- Ci sia la possibilità di effettuare delle registrazioni
- Sia possibile somministrare un questionario finale
- Sia possibile somministrare un questionario di gradimento

Alcune piattaforme (ad es GoToWebinar) dispongono di specifiche funzioni, altre (Zoom, Teams) ne sono sprovviste, ma si può ricorrere ad alcuni accorgimenti (un appello video registrato), invio dei test a fine corso ecc.

E' del tutto evidente che corsi di tipo pratico (ad esempio prove pratiche antincendio, primo soccorso, spazi confinati ecc.) non possono essere svolti in video conferenza.

Per chiarire meglio cosa si può fare e cosa non si può fare in video conferenza sincrona e a distanza Lisa Servizi ha realizzato una delle sue tabelle:

CORONAVIRUS

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA & E-LEARNING

In questa semplice tabella riassumiamo quali corsi si possono fare in FAD e quali in modalità e-learning. I riferimenti normativi delle singole regioni si trovano in allegato a seguito della tabella.

Videoconferenza FAD: Connessione telematica sincrona tra docente e partecipante al corso equivalente al corso in presenza.

E-learning: Connessione telematica asincrona tra docente e partecipante al corso. Il corso può essere fruito in ogni momento.

Tipo di corso	E' prevista la Parte pratica?	Videoconferenza FAD	E-learning
LAVORATORI Form. Generale	NO	SI link	SI link
LAVORATORI Rischio Basso	NO	SI link	SI link
LAVORATORI Rischio Medio	NO	SI link	NO
LAVORATORI Rischio Alto	NO	SI link	NO
PREPOSTI	NO	SI link	SI Solo moduli da 1 a 5
DIRIGENTI	NO	SI link	SI Link
AGGIORNAMENTO LAV, PREP, DIR	NO	SI link	SI Link
DATORI DI LAVORO\RSPP	NO	SI link	SI (Solo moduli 1 e 2) link
AGGIORNAMENTO DDL RSPP	NO	SI	SI link
AGGIORNAMENTO RSPP-ASPP e CSE-CSP	NO	SI link	SI link
RLS (* solo se previsto nel CCNL di riferimento)	NO	SI link	(*) link
AGGIORNAMENTO RLS (solo se previsto nel CCNL di riferimento)	NO	SI link	(*) link

Tipo di corso	E' prevista la Parte pratica?	Videoconferenza FAD	E-learning
ANTINCENDIO	SI	SI Solo parte teorica	NO
PRIMO SOCCORSO	SI	SI Solo parte teorica	NO
CEI 11-27	NO	SI link	SI link
SPAZI CONFINATI	SI	SI Solo parte teorica	NO
LAVORI IN QUOTA DPI 3^ CATEGORIA	NO	SI Solo parte teorica	NO
CANTIERI STRADALI	SI	SI Solo parte teorica	NO
AGGIORNAMENTO CANTIERI STRADALI	SI	NO	NO
PONTEGGI	SI	SI Solo parte teorica	NO
ATTREZZATURE DI LAVORO PERICOLOSE ASR 2/2/2012 (carrelli, PLE, trattori, Macchine Movimento Terra, gru edili, ecc)	SI	SI Solo parte teorica	NO
AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO PERICOLOSE ASR 2/2/2012 (carrelli, PLE, trattori, Macchine Movimento Terra, gru edili, ecc)	SI Simulazione teorica	SI link	NO

11.3. La ripresa della formazione in presenza con protocollo anti contagio

Se nella fase 1 la formazione era vietata in quanto ritenuta una forma di assembramento, nella fase 2, con la riapertura di tutte le attività, anche assimilabili alla formazione, viene acconsentita la formazione in aula purché siano prese delle misure anti contagio, in pratica il rispetto di un protocollo.

Il riferimento è nell'accordo Stato Regioni per la riapertura delle attività economiche ²⁰

Tra le misure indicate nelle scheda troviamo:

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibile **soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale** anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
- Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali **strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

²⁰ Accordo Conferenza Stato Regioni del 9/6/2020 sezione Formazione professionale

- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Per maggiore chiarezza Lisa Servizi ha realizzato un proprio protocollo operativo:

Il seguente protocollo si applica per tutti i corsi di formazione in ambito sicurezza erogati in presenza (parte teorica, parte pratica), compresi i corsi di abilitazione alle attrezzature pericolose di cui all'accordo Stato Regioni del 22/2/2012

I soggetti interessati dal protocollo per la formazione sono:

-gli allievi (A)

-i docenti (D)

-L'ente formatore organizzatore del corso (E)

-il proprietario delle strutture in cui si svolge il corso (ad esempio l'azienda per il corso aziendale o il proprietario delle aule) (P)

Per maggior chiarezza gli adempimenti del protocollo sono stati sviluppati per singolo soggetto.

E' specifica responsabilità dell'ente di formazione:

-assicurarsi che il proprietario adempia a quanto di sua competenza

-informare i discenti e il docente del presente protocollo e assicurarsi la loro applicazione.

	Adempimento	A	D	E	P
1	Predisposizione di adeguata informazione sulle misure anti covid, mediante infografiche comprensibili anche da stranieri.			X	
2	(opzionale): Misura della temperatura corporea. Allontanamento dall'aula in caso T>37.5		X		X
3	Messa a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici.			X	X
4	Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.			X	
5	Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.			X	
6	Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.			X	X
7	Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti ; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet			X	X
8	Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno avere già a disposizione e indossare per tutta la durata del corso una mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche.	X	X		
9	Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente . Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.		X		
10	Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);				X
11	Per effettuare le prove pratiche ogni discente deve avere guanti monouso e mascherina (minimo chirurgica). Nel caso in cui il discente risulti sprovvisto il docente fornirà le protezioni previste.	X	X	X	
12	Gli eventuali strumenti e attrezzature (1) dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente ; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata . Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti, sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti ; Nel caso di attrezzature pericolose nel posto di guida ci dovrà essere solo l'allievo.		X		X
13	Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità			X	X

14	Penne e altro materiale: i discenti dovranno essere muniti di penne e altro materiale utile. Non potranno scambiarsi le penne. Qualora sprovvisti l'ente dovrà fornire penne mai usate. Il materiale non sarà restituito.	X		X	
15	Durante le pause caffè e/o mensa si dovranno evitare gli assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di un metro.	X			
16	L'accensione dei comandi nell'aula (illuminazione, ventilazione) e l'apertura/chiusura delle finestre sarà effettuata esclusivamente dal docente		X		

(1):

- per i corsi di primo soccorso: il manichino
- per i corsi antincendio: Gli estintori (maniglia di presa, valvola di erogazione e manichetta), manichetta UNI45 e lancia, coperta antifiama;
- Per i corsi di abilitazione ad attrezzature pericolose di cui all'ASR 22/2/2012: le parti toccate delle attrezzature (volante, comandi, sedile, cinture di sicurezza, montante tetto, parapetto)
- Per i corsi lavori in quota e spazi confinati: ogni partecipante dovrà avere i propri DPI. Da disinfettare le parti toccate

12. La formazione relativa alle attrezzature pericolose

Un approfondimento particolare va dedicato alla questione formazione e addestramento relativo alle attrezzature pericolose. Il motivo è semplice: con queste attrezzature il rischio di incidenti mortali o gravissimi è molto alto e hanno, normativamente parlando, una tutela specifica (il titolo III del D.lgs 81/08).

Vediamo alcuni concetti importanti²¹:

-l'uso delle attrezzature è riservato a lavoratori appositamente **incaricati** che hanno ricevuto una specifica informazione, formazione e addestramento adeguati.

-vanno qualificati in modo specifico i lavoratori addetti alla manutenzione (riparazione, trasformazione, manutenzione)

Il concetto di incaricati va inteso che chi non è incaricato non può materialmente usare l'attrezzatura (magari tramite un codice numerico o il possesso di chiavi particolari o qualcosa di equivalente).

Chi presta ad altri attrezzature pericolose lo può fare solo dopo aver acquisito l'elenco dei soggetti che saranno incaricati all'uso e che dovranno essere adeguatamente formati o abilitati²².

L'articolo che definisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulle attrezzature pericolose è l'articolo 73.

Vi sono due commi molto importanti:

-**Comma 4**: comma generico che stabilisce l'obbligo del Datore di lavoro di informare, formare e addestrare tutti gli incaricati. **Vale per tutte le attrezzature tranne quelle del comma 5.**

-**Comma 5**: che rimanda all'accordo Stato Regioni per la formazione delle attrezzature che richiedono **abilitazione**.

Le uniche attrezzature che richiedono abilitazione ²³(vedi allegato 12.6) sono:

1. piattaforme elevabili (PLE) con o senza stabilizzatori
2. gru su autocarro
3. gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso
4. gru a torre
5. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
6. macchine movimento terra (pala, escavatore, terna ecc. on massa minima definita)
7. trattori agricoli o forestali
8. pompa da calcestruzzo

Vi sono tantissime attrezzature che non richiedono abilitazione e quindi ricadono negli obblighi di informazione/formazione/addestramento di cui al comma 4, come ad esempio (elenco non esaustivo)

- dispositivi di sollevamento (carroponte, gru a bandiera, argani)
- transpallet
- in edilizia: autobetoniera, betoniera, taglia asfalti, dumper, rullo compressore, sega circolare, vibrofinitrice
- Pala ed escavatore con massa inferiore a quella indicata nella normativa²⁴ come le mini macchine, bobcat
- Tutte le attrezzature di lavoro e produzione per la lavorazione del metallo, del legno, del vetro ecc.

²¹ Art 71 D.lgs 81/08

²² Art 71 D.lgs 81/08

²³ Accordo Stato Regioni del 22/2/2012

²⁴ Accordo Stato Regioni del 22/2/2012

12.1. E' obbligatorio conseguire il patentino?

Il termine "patentino" non compare da nessuna parte nella normativa di sicurezza Italiana. Compare solo il termine "abilitazione" che viene conseguita dopo la frequenza ad un corso e il superamento dell'esame finale. L'abilitazione fisicamente coincide con l'attestato di superamento del corso. Ogni 5 anni è necessario effettuare un corso di aggiornamento per non perdere l'abilitazione. Nel mercato si trovano dei tesserini in plastica, di dimensioni pari ad una carta di credito, con la foto del possessore e i riferimenti ad un corso abilitante. Sono in gergo chiamati "patentini". Non sono ne obbligatori e nemmeno sufficienti, visto che l'abilitazione viene espressa in un attestato. Ma non è vietato farli e spesso sono richiesti dagli stessi lavoratori che frequentano i corsi. L'importante è che il corso, sulla base del quale viene rilasciato il patentino, sia valido ai sensi di legge.

12.2. Chi può fare i corsi relativi alle attrezzature pericolose?

I soggetti formatori abilitati a rilasciare valide attestazioni per i corsi attrezzature pericolose di cui al comma 5 sono solo quelli elencati nella normativa²⁵

12.3. Quante ore di corso devo fare?

I corsi per attrezzature pericolose di cui all'articolo 73 comma 5 sono normati, cioè definiti in ogni dettaglio²⁶, compresa la durata temporale. Per comodità alcune informazioni sono riportate nell'allegato 12.6

12.4. Il corso è già scaduto. Cosa devo fare?

Se i termini dell'aggiornamento obbligatorio sono già passati, i lavoratori non sono più abilitati a condurre l'attrezzatura pericolosa.

In caso di incidente mortale o lesioni gravissime, la mancanza di addestramento potrebbe essere un motivo utilizzato per condannare un datore di lavoro o l'organizzazione in base al D.lgs 231/01.

Per ritornare in possesso dell'abilitazione non è necessario frequentare di nuovo il corso intero, ma solo l'aggiornamento.

Aggiornamento del 9/4/2021: con il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6/4/2021 la sospensione degli aggiornamenti è terminata. Quindi è necessario procedere con gli aggiornamenti obbligatori per non perdere l'abilitazione.

12.5. Che corsi devo fare per le attrezzature del comma 4?

I corsi per attrezzature pericolose di cui all'articolo 73 comma 4 non sono normati, anche perché riguardano tutte le attrezzature di lavoro dalle piccole alle grandi, da quelle poco pericolose a quelle molto pericolose.

Esempi di attrezzature che ricadono nel comma 4:

-carroponti

²⁵ Punto B accordo Stato Regioni del 22/2/2012

²⁶ Accordo Stato Regioni del 22/2/2012

- transpallet
- minimacchine (come bobcat ecc.) che sono al di sotto delle soglie di applicabilità dell'accordo Stato Regioni del 22/2/2012
- macchine per il rifacimento del manto stradale ecc.

Sta al datore di lavoro organizzare una attività di informazione, formazione e addestramento, adeguati (ricordo quanto già detto nel capitolo 2).

A differenza dei corsi di cui al comma 5, ove solamente alcuni enti di formazione possono organizzare i corsi e rilasciare le abilitazioni, per i corsi di cui al comma 4 non ci sono limitazioni: chiunque può organizzare i corsi.

Lisa Servizi consiglia di seguire la traccia indicata dai corsi abilitanti prevedendo:




- parte teorica
- parte pratica
- verifica sia sulla parte teorica che sulla parte pratica
- un sito di prova adeguato
- un limite massimo nel rapporto tra docente/istruttore e numero di allievi
- modulare la durata del corso anche in funzione dell'esperienza maturata dai partecipanti, della complessità e del rischio dell'uso dell'attrezzatura.
- prevedere una periodicità dell'aggiornamento
- tenere traccia dell'attività in un registro con programma, nome docente/istruttore, nomi partecipanti con relative firme.



12.6. Il corso di aggiornamento per preposti vale anche come aggiornamento lavoratori?







Sì, lo stabilisce l'accordo Stato Regioni del 7/7/2016 nella tabella sui crediti formativi. Quindi se un preposto si aggiorna come lavoratore non ha l'obbligo di aggiornarsi anche come lavoratore.

12.7. Allegato sintesi accordo 22/2/2012

Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

Individuazione attrezzature di lavoro		Modulo teorico	Modulo pratico	
			Tipologia	ore
PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE		4 ore	PLE che operano su stabilizzatori	4
			PLE che possono operare senza stabilizzatori	4
			PLE che operano sia con che senza stabilizzatori	6
GRU SU AUTOCARRO		4 ore	Modulo Pratico	8
GRU A TORRE		8 ore	Gru rotazione in basso	4
			Gru rotazione in alto	4
			Gru rotazione sia in basso che in alto	6

Individuazione attrezzature di lavoro		Modulo teorico	Modulo pratico	
			Tipologia	ore
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO		8 ore	Carrelli industriali semoventi	4
			Carrelli semoventi a braccio telescopico	4
			Carrelli semoventi telescopici rotativi	4
			Utilizzo di tutti i Carrelli descritti sopra	8
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO		7 ore	Modulo Pratico	7
+				
MODULO AGGIUNTIVO PER GRU MOBILI CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIBILE				

Individuazione attrezzature di lavoro		Modulo teorico	Modulo pratico	
			Tipologia	ore
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI	 	3 ore	Trattori su ruote	5
			Trattori a cingoli	5
ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALATIBILI A CINGOLI	  	4 ore	Escavatori idraulici	6
			Escavatori a fune	6
			Caricatori frontali	6
			Terne	6
			Autoribaltabili a cingoli	6
Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	12			
POMPE DI CALCESTRUZZO		7 ore	Modulo pratico	7